



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO 16 Febbraio 1966, n. 2 —
Emissione di monete metalliche a scopo celebrativo. Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 Febbraio 1966, n. 34 — *Determinazione dei conii,
delle caratteristiche tecniche ed artistiche e dei con-
tingenti di fabbricazione delle monete auree in scel-
lini somali, celebrative del V anniversario dell'indi-
pendenza.* » 4
- DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 25 Di-
cembre 1965, n. 35 — *Modifica di alcuni prezzi di
vendita al pubblico relativi a generi di monopolio.* » 7
- DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
E TRASPORTI 5 Febbraio 1966, n. 36 — *Regola-
mento dell'Aviazione Civile.* » 8

DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS
AND TRANSPORTS 5 February 1966, No. 36 —
Civil Aviation regulations.

» 15

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E
COMMERCIO 31 Gennaio 1966, n. 37 — *Sanatoria
per il deposito delle pelli di leopardo, ghepardo e
delle zanne di elefante e corna di rinoceronte.*

» 22

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ITALSO S. p. A. - Mogadiscio — *Avviso convocazione
Assemblea Ordinaria.* 39

» 23

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO

16 Febbraio 1966, n. 2.

Emissione di monete metalliche a scopo celebrativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 Maggio 1961 n. 13, sull'Ordinamento Monetario;

VISTA la Legge 21 Dicembre 1965 n. 14 che delega il Governo ad emanare, entro il 31 Dicembre 1966, norme fiscali aventi forza di Legge per la copertura del bilancio di previsione;

RITENUTA la necessità urgente di reperire nuove entrate erariali attraverso l'emissione di monete metalliche a scopo celebrativo;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Monete Commemorative

La Legge 23 Maggio 1961 n. 13 sull'Ordinamento Monetario viene emendata con l'aggiunta di un articolo 3 bis del seguente tenore:

(Art. 3 bis)

Monete Commemorative

1. E' altresì autorizzata l'emissione di monete metalliche a scopo celebrativo. Dette monete non sono incluse nella circolazione legale dello Stato, nè soggette all'obbligo di copertura.

2. I conti delle monete celebrative sono determinati di volta in volta con Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente Decreto Legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 Febbraio. 1966, n. 34.

Determinazione dei conii, delle caratteristiche tecniche ed artistiche e dei contingenti di fabbricazione delle monete auree in scellini somali celebrative del V Anniversario dell'Indipendenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 85 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 Maggio 1961, n. 13;

VISTO l'Art. 1 del Decreto Legislativo 16 Febbraio 1966, n. 2;

RITENUTA la necessità di determinare i conii, le caratteristiche tecniche ed artistiche, nonché i contingenti di fabbricazione delle monete auree celebrative del V Anniversario dell'Indipendenza;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri, previo parere della Banca Nazionale Somala;

DECRETA:

Art. 1

Conii delle monete auree

La Banca Nazionale è autorizzata ad emettere monete auree da 20, 50, 100, 200 e 500 Sh. So. celebrative del V Anniversario dell'Indipendenza.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'Art. 1 sono determinate come in appresso:

Valore	Diametro millimetri	Lega millesimi	Toller. sul titolo millesimi	Peso legale grammi	Toller. sul peso %	Contorno
20 Sh.S.	18	Oro 900 Arg. e Rame 100	1	2,8	20	Godronato
50 Sh.S.	24	Oro 900 Arg. e Rame 100	1	7	15	Godronato
100 Sh.S.	28	Oro 900 Arg. e Rame 100	1	14	10	Godronato
200 Sh.S.	38	Oro 900 Arg. e Rame 100	1	28	10	Godronato
500 Sh.S.	50	Oro 900 Arg. e Rame 100	1	70	10	Godronato

Art. 3

Caratteristiche artistiche

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui all'art. 1, uguali per tutti i valori, sono determinate come in appresso:

- A) NEL DIRITTO — Al centro, l'effigie del Presidente della Repubblica Somala S. E. Aden Abdulla Osman.
- In alto, seguendo la curva del bordo della moneta, la dicitura «REPUBBLICA SOMALA» in caratteri latini e subito sotto, seguendo la stessa curvatura, la dicitura «REPUBBLICA SOMALA» in caratteri arabi.
- In basso, seguendo la curva del bordo della moneta, le due date «1960 - 1965».

- B) **NEL ROVESCIO** — Nel campo centrale, lo stemma completo della Repubblica Somala.
- In alto, seguendo la curva del bordo della moneta, il numero indicante il valore, e la parola «SCCELLINI» in arabo, preceduta e seguita da quattro stelle per lato di grandezza decrescente dal basso verso l'alto; subito sotto, in carattere minuto, l'indicazione dell'anno di coniazione.
 - In basso, centrato sotto lo stemma, è il valore preceduto dalla parola «Shillings», tutto in caratteri latini e seguendo la curva del bordo.

Art. 4

Contingente

Il contingente, in valore nominale, delle monete di cui all'Art. 1 è determinato come segue:

CONIO	NUMERO	VALORE
20 scellini	80.000	Sh. So 1.600.000
50 scellini	75.000	Sh. So. 3.750.000
100 scellini	72.000	Sh. So. 7.200.000
200 scellini	24.500	Sh. So. 4.900.000
500 scellini	8.000	Sh. So. 4.000.000
	TOTALE	Sh. So. 21.450.000

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

il Ministro delle Finanze a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 24.

Mogadiscio, li 19 Febbraio 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

25 Dicembre 1965, n. 35.

Modifica di alcuni prezzi di vendita al pubblico relativi a generi di monopolio.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28-11-1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione e modifica dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATO l'aumento dei prezzi di cessione praticato recentemente da alcune Ditte fornitrici.

RITENUTA la necessità di adeguare il prezzo di costo con quello di vendita al pubblico dei generi di monopolio in appresso elencati;

DECRETA:

Art. 1

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacco e fiammiferi vengono fissati come a fianco di ciascun genere indicato.

Trinciato spuntature da gr. 15, in pacco da Kg. 1½ — 100 pacchetti; da Sh. So. 20 a Sh. So. 45. Ogni pacchetto da Sh. So. 0,30 a Sh. So. 0,45;

Trinciato spuntature da gr. 20, in pacco da Kg. 1 — 50 pacchetti; da Sh. So. 20 a Sh. So. 30. Ogni pacchetto da Sh. So. 0,40 a Sh. So. 0,60;

Tabacco da mastica da gr. 20, in pacco da Kg. 1 — 50 pacchetti; da Sh. So. 15 a Sh. So. 20. — Ogni pacchetto da Sh. So. 0,30 a Sh. So. 0,40;

Tabacco in polvere di 1° qualità da Sh. So. 4 a Sh. So. 8 al Kg. in sacchetti da Kg. 5 — Sh. So. 40;

Tabacco in polvere di 2° qualità da Sh. So. 3 a Sh. So. 6 al sacchetto da Kg. 5 — Sh. So. 30;

Fiammiferi Svedesi in pacco da 100 scatolette da Sh. So. 15 a Sh. So. 20 — Sh. So. 0,20 la scatoletta da 50 legnetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 1° Gennaio 1966.

Mogadiscio, li 25 Dicembre 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 19.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI

5 Febbraio 1966, n. 36.

Regolamento dell'Aviazione Civile.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 83 e 85 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo», successivamente modificata con Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1;

VISTI gli artt. 5 e 22 del Decreto-legge 9 Settembre 1965, n. 13 «Ordinamento dell'Aviazione Civile», convertito in Legge 21 Novembre 1965, n. 18;

CONSIDERATA la necessità di classificare gli aeroporti, di stabilire i diritti di atterraggio e di parcheggio di aeromobili, nonché gli altri diritti relativi a prestazioni e servizi resi nell'ambito degli aeroporti, e di predisporre un sistema unificato di riscossione e versamento di tali diritti;

DI CONCERTO con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

CAPO I

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI

Art. 1

Definizione

Ai fini del presente Regolamento, il termine «Aeroporto» indica una estensione di terreno o di acqua (inclusi gli edifici, installazioni ed attrezzature) destinata interamente o in parte all'arrivo, partenza e movimento degli aeromobili.

Art. 2

Classificazione

1. Gli aeroporti sono classificati come segue:

Aeroporti di I Classe;

Aeroporti di II Classe;

Aeroporti di III Classe.

2. a) Per aeroporto di I Classe s'intende un aeroporto con pista asfaltata atta a sostenere aerei pesanti, e fornito dei seguenti servizi:

- i) Servizio Traffico aereo;
- ii) Servizio Informazioni Aeronautiche;
- iii) Servizio Metereologico;
- iv) Servizio Antincendi;
- v) Servizio Telecomunicazioni.

b) Per aeroporto di II Classe s'intende un aeroporto con o senza pista asfaltata atta a sostenere aerei di media portata, e fornito dei seguenti servizi:

- i) Servizio Informazioni Aeronautiche;
- ii) Servizio Metereologico;
- iii) Servizio Telecomunicazioni.

c) Per aeroporto di III Classe s'intende un aeroporto privo di personale, ma fornito di pista d'atterraggio atta a sostenere aerei leggeri.

3. a) Gli aeroporti di Mogadiscio e Hargeisa sono aeroporti di I Classe;

b) Gli aeroporti di Chisimaio, Berbera, Burao ed Erigavo sono aeroporti di II Classe;

c) Tutti gli altri aeroporti governativi sono aeroporti di III Classe.

CAPO II

DIRITTI DI ATTERRAGGIO E DI PARCHEGGIO

Art. 3

Disposizioni generali

1. Subordinatamente alle disposizioni degli artt. 5 e 22 del Decreto-legge n. 13 concernente l'Ordinamento dell'Aviazione Civile, e al presente Regolamento, gli aeromobili civili che atterrano in aeroporti governativi nel territorio della Repubblica sono soggetti al pagamento di diritti di atterraggio e di parcheggio.

2. I diritti di atterraggio e di parcheggio sono riscossi sulla base del peso totale (AUW) dell'aeromobile, indicato nel Certificato di Navigabilità.

Art. 4

Diritti di atterraggio singoli

Le aliquote dei diritti di atterraggio singoli sono le seguenti

- 1) Aeromobili di peso totale non superiore a Kg. 20.000, che atterrano negli aeroporti di I Classe — per ogni 1000 Kg. o frazione di 1000 Kg. Sh. So. 20
- 2) Aeromobili di peso totale non superiore a Kg. 20.000, che atterrano in aeroporti di II Classe — per ogni 1000 Kg. o frazione di 1000 Kg. Sh. So. 15
- 3) Aeromobili di peso totale superiore a Kg. 20.000, che atterrano in aeroporti di I Classe Sh. So. 400
— più Sh. So. 7,50 per ogni 1000 Kg. oltre i Kg. 20.000.

Art. 5

Diritti di atterraggio mensili

Le aliquote dei diritti di atterraggio mensili sono le seguenti:

- 1) Per gli aeroporti di I e II Classe: 20 volte l'ammontare del diritto d'atterraggio singolo;
- 2) Per gli aeroporti di III Classe: 25 volte l'ammontare del diritto d'atterraggio singolo;
- 3) I diritti d'atterraggio mensili sono applicabili ai voli nazionali e interni effettuati con aeromobili noleggiati a pagamento.

Art. 6

Aeromobili privati e da addestramento

Per gli aeromobili privati o da addestramento aventi un peso tota massima inferiore a Kg. 250, i diritti d'atterraggio singoli e mensili sono ridotti della metà.

Art. 7

Diritti di parcheggio

1. Gli aeromobili in sosta per un periodo di tempo superiore a sei ore, sono soggetti al pagamento di un diritto di parcheggio che viene riscosso in base alle aliquote seguenti:

<i>Peso totale dell'aeromobile</i>	<i>Aliquota per un periodo di 24 ore</i>
Kg. 1.000	Sh. So. 4
» 1.500	» » 6
» 2.000	» » 8
» 3.000	» » 13
» 4.000	» » 18
» 5.000	» » 20
» 6.000	» » 22
» 7.000	» » 25
» 8.000	» » 28
» 9.000	» » 31
» 10.000	» » 34
» 11.000	» » 37
» 12.000	» » 40

2. Per ogni 1.000 Kg. eccedenti i Kg. 12.000, il diritto di parcheggio è riscosso nella misura di Sh. So. 4 per ciascun periodo di 24 ore.

Art. 8

Esenzioni dal pagamento dei diritti d'atterraggio e di parcheggio

Gli aeromobili sotto elencati sono esenti dal pagamento dei diritti d'atterraggio e di parcheggio:

- 1) Aeromobili diplomatici e militari di altri Stati, precedentemente autorizzati dal Governo ad operare in base al principio della reciprocità;
- 2) Aerei civili usati dal Governo Somalo in occasione di cerimonie;
- 3) Aeromobili appartenenti all'Esercito e alla Polizia della Somalia;
- 4) Aeromobili impegnati in operazioni di ricerca e salvataggio svolte in conformità ai principi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), a condizione che detti aeromobili non siano stati noleggiati dietro compenso;

- 5) Aeromobili appartenenti alle Nazioni Unite o alle sue Agenzie specializzate, o usati per conto delle stesse;
- 6) Aeromobili costretti a ritornare all'aeroporto di partenza per motivi di emergenza o precauzionali, a condizione che il secondo decollo avvenga per la stessa destinazione;
- 7) Aeromobili usati per scopi umanitari;
- 8) Aeromobili in volo di prova;
- 9) Aeromobili appartenenti alla «Desert Locust Control Organization»;
- 10) Aeromobili appartenenti alla «Somali Airlines».

CAPO III

ALTRI DIRITTI

Art. 9

Diritto d'Imbarco

1. Ogni passeggero adulto che s'imbarca per un volo internazionale è tenuto a pagare un diritto d'imbarco di Sh. So. 10.

2. Il diritto d'imbarco per i bambini tra i due e i dodici anni è ridotto della metà.

3. I seguenti passeggeri sono esenti dal pagamento del diritto d'imbarco:

- a) passeggeri che, sbarcando da un aereo:
 - i) lasciano l'aeroporto non potendo continuare il viaggio a causa di ritardo o cambiamento di rotta, condizioni metereologiche, guasti tecnici o altre simili circostanze;
 - ii) ripartono senza lasciare il recinto dell'aeroporto, sia che cambino aereo o proseguano il viaggio sullo stesso aereo;
 - iii) interrompono il viaggio e si trattengono nel territorio della Repubblica per un periodo non superiore a 24 ore, e ripartono quindi per un altro Paese;
- b) passeggeri che risalgono a bordo dopo un atterraggio forzato;

- c) passeggeri ed equipaggio degli aeromobili esenti dal pagamento del diritto di atterraggio, esclusi i passeggeri della Somali Airlines;
- d) bambini di età inferiore ai due anni;
- e) tutti i membri dell'equipaggio inclusi quelli in addestramento, e gli impiegati delle linee aeree in viaggio ufficiale di servizio;
- f) Ministri, membri dell'Assemblea Nazionale e altri funzionari del Governo che viaggiano per servizio;
- g) studenti somali che raggiungono gli istituti d'istruzione;
- h) membri di altri Governi e funzionari di alto grado precedentemente arrivati nella Repubblica in viaggio ufficiale.

Art. 10

Diritti di guardianaggio

I proprietari o agenti di aeromobili ai quali è fornito un guardiano a loro richiesta, sono tenuti a pagare un diritto di guardianaggio di Sh. So. 10 per notte.

CAPO IV

PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE E IL VERSAMENTO DEI VARI DIRITTI

Art. 11

Procedura

1. Il Direttore dell'aeroporto è responsabile della riscossione dei diritti di atterraggio, diritti di parcheggio, e altri diritti dovuti per l'uso dei servizi prestati negli aeroporti governativi.

2. Il Direttore dell'aeroporto deve inviare al Dipartimento Aviazione Civile rendiconti mensili di tali riscossioni e dei movimenti di tutti gli aeromobili.

3. Il denaro riscosso è versato alla Tesoreria e la documentazione di tali entrate derivanti dagli aeroporti governativi deve essere inviata dal Dipartimento Aviazione Civile al Ministero delle Finanze.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12

Orario degli aeroporti

Tutti gli aeroporti governativi funzionano ogni giorno dall'alba al tramonto, salvo disposizione contraria.

Art. 13

Responsabilità dei funzionari degli aeroporti

I funzionari in servizio presso gli aeroporti non sono responsabili per alcun danno agli aeromobili o alle merci, salvo che detti aeromobili o merci siano stati affidati alla loro custodia in forza di un accordo speciale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Abrogazione

E' abrogato ogni regolamento contrario o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 5 Febbraio 1966.

IL MINISTRO
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 20.
Mogadiscio, li 13 Febbraio 1966.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI QSMAN

DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTS

5 February 1966, n. 36.

Civil Aviation Regulations.

THE MINISTER

HAVING SEEN Articles 83 and 85 of the Constitution;

HAVING SEEN Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organization of Government as amended by Decree Law No. 1 of 7 February 1965;

HAVING SEEN Articles 5 and 22 of Decree Law No. 13 of 9 September 1965, converted into Law of 21 November 1965, concerning the Organization of Civil Aviation;

RECOGNIZING the necessity for classifying the aerodromes, establishing landing fees and parking fees for aircraft as well as other charges for services rendered within the aerodromes, and arranging a unified system for collection and remittance of such fees and charges;

IN AGREEMENT with the Minister of Finance;

HEREBY DECREES:

CHAPTER I

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF AERODROMES

Article 1

Definition

For purpose of these Regulations, the term «Aerodrome» means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and movement of aircraft.

Article 2

Classification

1. The aerodromes shall be classified under the following three categories:

Class I Aerodromes;

Class II Aerodromes;

Class III Aerodromes.

2. a) Class I aerodrome means an aerodrome with a tarmac runway capable of taking large aircraft, and with the following facilities:
- i) Air Traffic Services;
 - ii) Aeronautical Information Service (AIS),
 - iii) Meteorological Service;
 - iv) Fire Fighting Service;
 - v) Telecommunications Service.
- b) Class II aerodrome means an aerodrome with or without tarmac runway capable of taking medium aircraft, and with the following facilities:
- i) Aeronautical Information Service;
 - ii) Meteorological Service;
 - iii) Telecommunications Service.
- c) Class III Aerodrome means an aerodrome not manned but with serviced landing strips adequate for light aircraft.
3. a) Mogadiscio and Hargeisa aerodromes shall belong to Class I aerodromes;
- b) Chisimaio, Berbera, Burao and Erigavo aerodromes shall belong to Class II aerodromes;
- c) all other Government controlled aerodromes shall belong to Class III aerodromes.

CHAPTER II

LANDING FEES AND PARKING FEES

Article 3

General Provision

1. Subject to the provisions of Article 5 and Article 22 of Decree Law No. 13 on the Organization of Civil Aviation and to these Regulations, landing fees and parking fees shall be levied on civil aircraft landing at the Government controlled aerodromes within the Republic.

2. Landing fees and parking fees shall be based on the maximum all-up-weight (AUW) of an aircraft as shown in the Certificate of Airworthiness.

Article 4

Single landing fees

Single landing fees shall be levied at the following rates:

- 1) Aircraft not exceeding 20,000 kgs. maximum
AUW at Class I Aerodromes — per each
1000 kgs. or part thereof Sh. So. 20/-
- 2) Aircraft not exceeding 20,000 maximum
AUW at Class II Aerodromes — per each
1000 kgs. or part thereof Sh. So. 15/-
- 3) Aircraft over 20,000 kgs. maximum AUW
at Class I Aerodromes only Sh. So. 400/-
— plus Sh. So. 7,50 per 1000 kgs. exceeding 20,000 kgs.

Article 5

Monthly landing fees

Monthly landing fees shall be levied at the following rates:

- 1) At Class I and Class II Aerodromes, 20 times the single landing fees;
- 2) At Class III Aerodromes, 25 times the single landing fees,
- 3) Monthly landing fees for each Aerodrome shall be applicable to internal and domestic flights operating for hire and reward.

Article 6

Private and Training Aircraft

Aircraft on private and training flights with a maximum all-up-weight (AUW) of less than 2,250 kgs. shall pay half of single landing fees or half the monthly rate as the case may be.

Article 7

Parking Fees

1. Parking fees per 24 hours period in respect of aircraft shall be levied at the following rates, and shall be applied after the first six hours:

<i>AUW of Aircraft</i>	<i>Charge per 24 hrs. period</i>
1,000 kgs.	Sh. So. 4/-
1,500 »	» » 6/-
2,000 »	» » 8/-
3,000 »	» » 13/-
4,000 »	» » 18/-
5,000 »	» » 20/-
6,000 »	» » 22/-
7,000 »	» » 25/-
8,000 »	» » 28/-
9,000 »	» » 31/-
10,000 »	» » 34/-
11,000 »	» » 37/-
12,000 »	» » 40/-

2. For each 1,000 kgs. exceeding 12,000 kgs., the charge shall be Sh. So. 4/- per 24 hours period.

Article 8

Exemptions from Landing Fees and Parking Fees

The following aircraft shall be exempt from the payment of Landing fees and Parking fees:

- 1) Diplomatic and Military aircraft of other States subject to prior clearance by Government to operate on the principle of International reciprocity;
- 2) Civil Aircraft being used by the Somali Government for ceremonial purposes;
- 3) Somali Military and Police aircraft;
- 4) Aircraft engaged in search and rescue operations conducted in accordance with the International Civil Aviation Organization (ICAO) requirements, provided that such flights are not operated for hire or reward;

- 5) Aircraft belonging to the United Nations and its Specialized Agencies or operated on their behalf;
- 6) Aircraft which require to return to the aerodrome of departure for emergency or precautionary reasons, provided that a second take-off is made for the same destination;
- 7) Aircraft operated for humanitarian purposes;
- 8) Aircraft on test flights;
- 9) Aircraft belonging to the Desert Locust Control Organization,
- 10) Aircraft belonging to the Somali Airlines.

CHAPTER III

OTHER CHARGES

Article 9

Embarkation Fees

1. A fee of Sh. So. 10/- per adult passenger shall be charged on all passengers embarking on international flights.
2. Children between two and twelve years shall be charged half the adult fee.
3. The following passengers shall be exempt from the payment of embarkation fees:
 - a) Passengers who, after arrival at the airport by air, are:
 - i) leaving the airport because they cannot continue their journey owing to delay or diversion, weather conditions, technical trouble or similar contingency;
 - ii) departing without leaving the aerodrome area, whether or not they change an aircraft;
 - iii) breaking their journey in the Republic for a period not more than 24 hours and then departing for a third country.
 - b) Passengers re-embarking after a forced landing;
 - c) Passengers and personnel on aircraft which are exempted from landing fees at the airport, excluding Somali Airlines passengers;

- d) Children under 2 years of age;
- e) All crew members including those under training and employees of airlines on official duty trip;
- f) Ministers, members of Parliament and other Government Officials travelling on duty;
- g) Somali students leaving for training;
- h) Members of other Governments and high-ranking officials who have previously arrived in the Republic on an official visit.

Article 10

Guard Charges

A charge of Sh. So. 10/- per night shall be collected from owners or agents of aircraft which are supplied with a watchman, at their special request.

CHAPTER IV

PROCEDURE GOVERNING COLLECTION AND REMITTANCE OF FEES AND CHARGES

Article 11

Procedure

1. It shall be the responsibility of the Officer-in-charge of the aerodrome to collect the landing fees, parking fees and any other charges for using the facilities and services provided at Government controlled aerodromes.

2. The Officer-in-charge of the aerodrome shall forward monthly returns of such collections and movements of all aircraft to the Department of Civil Aviation.

3. The money collected shall be paid into the Treasury and records of all such revenue from Government controlled aerodromes shall be forwarded by the Department of Civil Aviation to the Ministry of Finance.

CHAPTER V

GENERAL PROVISIONS

Article 12

Aerodrome Hours of Operation

All Government controlled aerodromes shall be operated from sunrise to sunset daily unless otherwise notified.

Article 13

Responsability of Aerodrome Officers

The Aerodrome Officers shall not be responsible for any damage to aircraft or goods unless such aircraft or goods have been entrusted to their custody by special agreement.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 14

Abrogation

Any Regulation contrary to or inconsistent with these Regulations is hereby abrogated.

Article 15

Entry into Force

These Regulations shall enter into force on the day following the date of their publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, li 5 February 1966.

THE MINISTER
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 20.
Mogadiscio, li 13 Febbraio 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

31 Gennaio 1966, n. 37.

Sanatoria per il deposito delle pelli di leopardo, ghepardo e delle zanne di elefante e corna di rinoceronte.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTO l'Ordinamento 6 Dicembre 1951 n. 26, modificato dalla Legge 31 Ottobre 1956;

VISTA la deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 Novembre 1965 in forza della quale la durata massima della sanatoria per il deposito delle pelli di leopardo, di ghepardo e delle zanne di elefante e corna di rinoceronte è stata fissata in giorni 7;

RITENUTO che occorre provvedere a dare esecuzione alla precitata deliberazione del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Che le pelli di leopardo e di ghepardo, e le zanne di elefante, nonchè corna di rinoceronte già presentate entro il termine di cui alle premesse, sono autorizzate alla rispettiva bollatura e punzonatura.

Art. 2

Le bollature e le punzonature di cui sopra sono soggette al pagamento dei diritti fissi stabiliti per legge e al rilascio del relativo certificato.

Art. 3

L'esportazione delle pelli di leopardo e di ghepardo, delle zanne di elefante e delle corna di rinoceronte, sarà autorizzata in base alle vigenti norme sull'Ordinamento per le operazioni economiche con l'estero.

Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata.

Mogadiscio, li 31 Gennaio 1966.

IL MINISTRO a. i.
Ali Omar Scego

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 15.
Mogadiscio, li 7 Febbraio 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI QSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ITALSO S. p. A. — MOGADISCIO

A V V I S O

Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

Per il giorno 15 Marzo 1966 alle ore 10, nella sede Sociale in Mogadiscio è indetta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della ITALSO S. p. A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti in sostituzione di quelli che hanno lasciato il Territorio;
- 2) Varie ed eventuali.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'Assemblea è rinviata in seconda convocazione per il successivo giorno 16 Marzo 1966 alla stessa ora e stesso giorno.

Per partecipare all'Assemblea i Sigg. Azionisti devono comprovare di aver depositato le azioni presso Istituti di Credito della Somalia, o presso le casse sociali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 15 Febbraio 1966.

IL PRESIDENTE
Rag. Gaetano Marini